

INTERVISTO

La riduzione dei dirigenti fa rotta sugli enti locali

Il taglio al numero dei dirigenti delle amministrazioni statali rischia di lasciare senza presidio le amministrazioni decentrate. La combinazione tra eliminazione delle province con meno di 300 mila abitanti, connessa soppressione degli uffici territoriali del governo aventi sede in quei territori e obbligo di sfrondare le dotazioni organiche dei dirigenti di almeno il 10%, prevista dal dl 138/2011, pone seriamente il problema del depauperamento degli uffici statali periferici. Infatti, la precostituzione della chiusura degli uffici territoriali governativi è oggettivamente una spinta a tagliare prioritariamente proprio i posti dirigenziali degli uffici che possono già esser considerati «rami secchi». Un colpo, insomma, all'efficienza delle strutture amministrative decentrate che, al contrario, proprio per effetto degli accorpamenti dovrebbero risultare potenziati. Il fatto è che l'articolo 1, comma 3, lettera b), della manovra estiva 2011-bis nelle imporre alle amministrazioni statali, ivi comprese le agenzie, di ridurre gli uffici dirigenziali del 10% entro il 31 marzo 2012 non ha fornito alcun criterio generale in base al quale le amministrazioni interessate debbano procedere. Per la verità, un criterio è indicato: il comma 4 del medesimo articolo 1 sanziona le amministrazioni che non abbiano adempiuto all'obbligo di tagliare i dirigenti col divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; ma da tale divieto resteranno esclusi gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del dlgs 165/2001. Proprio quelli il cui abuso da parte dell'Agenzia delle entrate (ma, molto diffuso in tutte le altre amministrazioni pubbliche) è stato di recente stigmatizzato e considerato illegittimo dal Tar Lazio, con la sentenza della sezione II, 1 agosto 2011, n. 6884, che ha censurato l'inveterata abitudine di assegnare gli incarichi dirigenziali a contratto a funzionari interni, senza concorso. Come dire che i dirigenti di ruolo debbono essere ridotti, mentre quelli «fiduciari» restano, anche in deroga ai divieti di assunzione. Una strana salvaguardia dei «dirigenti precari», da parte di un legislatore che ha, invece, negli ultimi tempi intrapreso una lotta al precariato nella pubblica amministrazione, anche imponendo l'annullamento delle stabilizzazioni dichiarate incostituzionali, ai sensi dell'articolo 16, comma 8, della legge 111/2011.

Luigi Oliveri

